

**ORDINI DEL GIORNO**  
**ACCOLTI DALL'AULA DELLA CAMERA NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE**  
**PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 135/18 (DL SEMPLIFICAZIONE)**

La Camera,  
premessi che:

l'**articolo 6, comma 3-bis**, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, dispone che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo espletamento delle procedure nello stesso indicate, definisca con proprio decreto le **modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale**, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori,

impegna il Governo  
a volere **attivarsi affinché il decreto di cui in premessa sia emanato quanto prima e comunque, entro il 31 dicembre 2019 e ciò al fine di contenere in tempi ragionevoli l'applicazione del regime transitorio previsto.**

9/1550/6. [Foti](#), [Butti](#), [Trancassini](#), [Osnato](#), [Zucconi](#), [Mollicone](#).

**ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

La Camera,  
premessi che

il provvedimento in commento reca disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti. Il passaggio ad una gestione dei rifiuti ad «economia circolare» è un importante pilastro della *green economy* con la trasformazione dell'attuale sistema economico «lineare» di produzione e consumo (estrai, produci, consuma e getta) in un nuovo sistema «circolare» (estrai, produci, consuma e riproduci), basato su un modello di sviluppo industriale il cui obiettivo è quello di preservare e mantenere il più a lungo possibile il valore dei prodotti e dei materiali nell'economia, riducendo al contempo la generazione di rifiuti non riciclabili, nonché l'eccessivo consumo di risorse primarie; **in tale contesto una legislazione efficace sull'End of waste (fine vita dei prodotti) è fondamentale per consentire la transizione ecologica al nuovo modello di sviluppo sostenibile;**

oggi solo per vetro, metalli, combustibile da rifiuti e fresato d'asfalto sono state decise le regole europee o nazionali che consentono la trasformazione da rifiuto a risorsa; per le altre tipologie di rifiuto, restano due sole altre alternative: o i riciclatori hanno la possibilità di ricorrere, provvisoriamente, ad un decreto che risale al 1998 e che risulta in ogni caso incompleto o quanto meno obsoleto (perché non comprende tutti i rifiuti, tutti i processi di riciclo in linea con le moderne tecnologie e tutte le possibili risorse ottenibili dai rifiuti); o gli impianti di riciclo devono ottenere una specifica autorizzazione rilasciata «caso per caso» dalle autorità territoriali competenti (Regione o Provincia delegata), al termine di lunghe, onerose e doverose procedure in cui si valutano gli impatti ambientali complessivi; purtroppo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1229 del 28 febbraio ha reso di fatto inattuabile il secondo tipo di procedura, causando il blocco graduale di centinaia di impianti;

il Ministro dell'Ambiente ha affermato in più occasioni che l'**End of Waste** è una priorità per il Governo, ma alle parole non sono seguiti i fatti,

impegna il Governo  
a **modificare il Testo unico ambientale** (decreto legislativo n.152 del 2006) **con urgenza al fine di consentire, per le cessazioni della qualifica di rifiuto non regolate ai sensi dell'articolo 184-ter**, in attesa del recepimento della Direttiva 2018/851 /UE, che le Autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del citati Testo unico, **possano provvedere sia nel rinnovo delle autorizzazioni, sia per le nuove autorizzazioni, consentendo la prosecuzione dell'attività a centinaia di impianti autorizzati**, che da anni con il loro lavoro di riciclo garantiscono le essenziali lavorazioni che permettono all'Italia di raggiungere posizioni leader nel settore del riciclo.

9/1550/13. [Braga](#), [Orlando](#), [Buratti](#), [Del Basso De Caro](#), [Morassut](#), [Morgoni](#), [Pellicani](#), [Pezzopane](#).

**ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

La Camera,  
premessi che:

un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, vede oggi i comuni italiani privati di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale;

in particolare, risulta **preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI**, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10-15 per cento. In tale contesto va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita *ex lege* al 100 per cento attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto automaticamente diventa una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per altre entrate quali IMU e TASI;

la mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di «fondo crediti di dubbia esigibilità» con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti);

inoltre, la mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale. Infine, il frequente passaggio di titolarità delle aziende minori commerciali e industriali comporta maggiori difficoltà di controllo a posteriori da parte degli enti,

impegna il Governo

a **valutare l'opportunità di emanare una normativa che stabilisca che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti**, e che gli stessi enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

9/1550/18. *(Testo modificato nel corso della seduta)* [Pastorino](#), [Fassina](#).

**ACCOLTO**

La Camera,  
premessi che:

l'appropriatezza dell'uso delle fonti normative ed il sistema della loro gerarchia sono alla base del nostro ordinamento giuridico e si giustificano per considerazioni di ordine garantistico, tese ad assicurare che determinate disposizioni o intere materie ritenute particolarmente delicate, siano assunte dall'organo più rappresentativo;

il **comma 3-quinquies dell'articolo 6 del provvedimento in titolo rinvia in toto ad un regolamento ministeriale la determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi in materia di iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**;

quanto illustrato non può non scalfire il principio della riserva di legge, seppur relativa, disposta in via generale in materia di sanzioni amministrative dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, e confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo, con la sentenza n. 4114 del 2016);

la medesima segnalazione, in ordine al contenuto del provvedimento in titolo, è peraltro contenuta nel parere del Comitato per la legislazione nonché, quale osservazione, in quello della Commissione Affari costituzionali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare, nell'ottica di un approfondimento dell'appropriatezza dell'uso delle fonti normative, **l'opportunità di ricondurre la disposizione indicata in premessa nell'alveo della fonte legislativa primaria che le è proprio**.

9/1550/101. [Dadone](#), [Macina](#), [Salafia](#), [Dieni](#), [Davide Aiello](#), [Alaimo](#), [Baldino](#), [Berti](#), [Bilotti](#), [Brescia](#), [Maurizio Cattoi](#), [Corneli](#), [D'Ambrosio](#), [Forciniti](#), [Parisse](#), [Francesco Silvestri](#), [Elisa Tripodi](#), [Piera Aiello](#),

[Ascari](#), [Barbuto](#), [Businarolo](#), [Cataldi](#), [Di Sarno](#), [Di Stasio](#), [Dori](#), [D'Orso](#), [Giuliano](#), [Palmisano](#), [Perantoni](#), [Saitta](#), [Sarti](#), [Scutellà](#), [Sisto](#), [Sgarbi](#).

**ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

La Camera,  
premessi che:

in Italia un'impresa su tre ha peggiorato la propria situazione, a causa del mancato pagamento delle commesse da parte delle pubbliche amministrazioni, principalmente per carenza di liquidità e per la farraginosità nella gestione degli appalti;

il mancato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni continua a minare la sopravvivenza stessa delle piccole e medie imprese soprattutto in Campania e Sicilia, imprese del Mezzogiorno già segnate dalla recessione economica interna, che con estrema difficoltà riescono ad ottenere ancora qualche sostegno dal sistema creditizio;

i ritardi nel pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni quali committenti dei lavori affidati ad imprese appaltatrici, oltre ad ostacolare il ciclo economico, genera ulteriori costi a carico delle amministrazioni ritardatarie, sia in relazione alla gestione del debito, sia in forza dell'obbligo del pagamento di more ed interessi che ne deriva;

in Campania, secondo quanto diffuso da Federcepi, dal 2009 al 2017 sono fallite circa 23.698 imprese nel settore edile a causa dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione;

Il 7 dicembre del 2017 la Commissione Europea in chiara violazione della direttiva 2011/7/UE, ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per il sistematico ritardo dei pagamenti della Pubblica amministrazione dal momento che nel nostro Paese ancora nel 2016 occorrevano circa cento giorni per saldare i debiti commerciali nei confronti dei fornitori;

in occasione del Forum PA 2018 è emerso che nel 2017 l'ammontare complessivo stimato dei debiti commerciali era di circa 31 miliardi di euro, 29-57 sono i giorni medi di ritardo accumulati dagli enti pubblici e 543 e 310 giorni sono i picchi nei giorni di ritardo registrati nel 2017 da Province e Comuni con Napoli in testa (335 giorni di ritardo rispetto alla previsione di legge);

il 7 giugno 2018 facendo seguito al deferimento del dicembre 2017, la Commissione europea ha inviato un successivo parere motivato all'Italia in quanto il suo diritto nazionale non risulta essere conforme alla direttiva europea sui ritardi di pagamento;

in particolare, l'articolo 113-*bis*, comma 1, del Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 50 del 2016) è difforme dalla direttiva europea che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, **ulteriori provvedimenti idonei a monitorare la situazione di quanto esposto in premessa ed equiparare i tempi di attesa dei pagamenti a quelli dell'Unione europea, al fine di provvedere definitivamente alle inadempienze dei ritardi nell'esecuzione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni quali committenti, in favore delle imprese appaltatrici dei lavori da esse commissionati.**

9/1550/103. [Amitrano](#).

**ACCOLTO**